

## **Avviso di ricevimento di una denuncia multipla in merito alle retribuzioni dei giudici e del personale giudiziario in Ungheria — CPLT(2024)01809**

La Commissione ha ricevuto un gran numero di denunce che danno voce a preoccupazioni circa il livello delle retribuzioni dei giudici e del personale giudiziario in Ungheria e l'assenza di un meccanismo di loro indicizzazione automatica.

La Commissione ha protocollato queste denunce nel registro centrale delle denunce con il numero di riferimento CPLT(2024)01809.

Per quanto riguarda gli sviluppi nazionali menzionati nelle denunce, nella sua veste di custode dei trattati la Commissione esaminerà attentamente la questione per stabilire se gli sviluppi descritti violino il diritto dell'Unione, compreso ove applicabile il principio di indipendenza della magistratura.

Dato il numero significativo di denunce ricevute al riguardo, la Commissione pubblica il presente avviso di ricevimento sulla [pagina dedicata del sito web Europa](#). Questa pubblicazione online consente di rispondere rapidamente e di informare gli interessati e tiene conto dell'interesse pubblico potenzialmente più ampio per la questione sollevata dai denunciati. Tramite lo stesso sito web Europa i denunciati saranno informati dei risultati dell'analisi di tali denunce effettuata dalla Commissione e dell'eventuale seguito che la Commissione deciderà di dare.

La Commissione sta considerando le denunce alla luce del diritto dell'Unione applicabile e in linea con le priorità di attuazione stabilite nella [comunicazione della Commissione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione"](#)<sup>1</sup> e nella [comunicazione "Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati"](#)<sup>2</sup>.

Dovesse la Commissione decidere di dare seguito a queste denunce, anche avviando un procedimento formale di infrazione, lo scopo principale sarebbe garantire che gli Stati membri diano attuazione al diritto dell'Unione nell'interesse generale. L'aver presentato denuncia alla Commissione non risolverà direttamente la situazione specifica e individuale del denunciante. Per far valere il ricorso, in particolare qualora sia previsto un risarcimento, s'invita a intentare un'azione a livello nazionale nello Stato membro interessato. La denuncia presentata alla Commissione non sospende i termini per l'avvio di un'azione legale ai sensi del diritto nazionale.

I servizi della Commissione presupporranno di dover trattare le denunce in modo riservato. Solo nel caso in cui un denunciante abbia optato per un trattamento non riservato, i servizi della Commissione saranno autorizzati a divulgarne l'identità, e le informazioni che avrà comunicato, alle autorità dello Stato membro contro il quale è stata presentata la denuncia. Per dar seguito alla denuncia i servizi della Commissione potrebbero trovarsi tuttavia nella necessità di rivelare l'identità del denunciante.

In relazione al trattamento della denuncia si applica l'[informativa sulla privacy](#).

---

<sup>1</sup> C(2016)8600.

<sup>2</sup> COM(2022) 518 final.